



ha emesso la seguente

## ORDINANZA

**ex art. 1 L. 9 febbraio 1948 n. 1 e art. 23 L. 1 marzo 1953 n. 87**

1. I ricorrenti hanno proposto ricorso *ex art. 95 D.P.R. 396/2000* contro il diniego opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di Canneto sull'Oglio alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del figlio minore [REDACTED] a italiana *iure sanguinis*, nata e residente all'estero, come riconosciuto con sentenza n. /2024 pubblicata in data [REDACTED] 2025 dal Tribunale Ordinario di Brescia, passata in giudicato (come da certificato rilasciato [REDACTED]).

In particolare, i ricorrenti hanno allegato che al minore sia stata attribuita la cittadinanza italiana, automaticamente *ope legis*, in forza dell'art. 1 della Legge n. 91/1992, posto che il fatto costitutivo dello *status civitatis* è rappresentato dal semplice evento della nascita da genitore italiano, ciò che rende irrilevante, sul piano del diritto sostanziale, qualsiasi adempimento formale, amministrativo o giudiziario.

Irrilevante, secondo la tesi attorea, è anche la trascrizione dell'atto di nascita, che ha natura meramente ricognitiva e non attributiva, dal momento che il diritto alla cittadinanza del minore sussiste *ab origine*, in virtù di una fattispecie legale perfetta e completa, e non necessita di alcun procedimento o istanza, non essendo prevista dalla legge alcuna condizione ostativa o ulteriore manifestazione di volontà per l'attribuzione.

I ricorrenti hanno dunque eccepito l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato civile, posto che la L. n. 74/2025, richiamata dall'Ufficiale dello Stato civile nel rigettare la domanda di trascrizione dell'atto di nascita del minore, non sarebbe applicabile *ratione temporis* al caso di specie, posto che essa non introduce una causa di perdita automatica della cittadinanza - presupposto necessario per l'applicazione di qualsiasi disposizione limitativa dello *status civitatis* - dal momento che la cittadinanza, una volta attribuita a titolo originario, permane in capo al soggetto e non può essere revocata né disconosciuta in via automatica o retroattiva.

In subordine, hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, 1 *bis* e 1 *ter* del decreto-legge n. 36/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2025, che ha introdotto l'art. 3 *bis* L. 91/1992), per violazione degli artt. 1 c. 2, 2, 3, 22, 24, 29, 56, 58, 72, 77 e 117 c. 1 Cost.

2. Il PM in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, risultando il rifiuto alla trascrizione legittimo in base alla normativa attualmente vigente.

3. Il Sindaco *pro tempore* del Comune di Canneto sull'Oglio ha trasmesso osservazioni, effettuando una ricostruzione dei fatti e della disciplina vigente ed eccependo che la trascrizione dell'atto di nascita del minore è stata rifiutata a seguito dell'accertamento che il minore medesimo non fosse in possesso di tutti i presupposti stabiliti dall'art. 1 c. 1 lett. a), in combinato disposto con l'art. 3 *bis* c. 1 lett. c) e d), della L. 91/1992 ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

\*\*\*

#### **4. Sulla competenza del Tribunale di Mantova**

4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva come sussista, in merito alla controversia, la competenza del Tribunale di Mantova, posto che il procedimento è stato instaurato ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000, che prevede che chi intenda opporsi a un rifiuto dell'Ufficiale dello Stato civile di eseguire una trascrizione deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

4.2. Posto che, nel caso di specie, l'atto è da trascrivere presso il Comune di Canneto sull'Oglio (MN), correttamente è stata individuata la competenza del Tribunale adito.

#### **5. Sulla rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti**

**5.1.** Nel merito deve ritenersi rilevante la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, dal momento che, in applicazione della normativa anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025, conv. in L. 74/2025, [REDACTED]

**5.2.** Da un lato, infatti, è comprovato il fatto che il minore [REDACTED] e possiede cittadinanza Brasiliana, nonché il fatto che, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, egli discende, per linea materna, da cittadina italiana (cfr. doc. 3 – sentenza n. /2024 con cui è stata dichiarato che la madre, è cittadina italiana; doc. 4 – attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del 18.06.2025; doc. 5 – certificato integrale di nascita del minore con traduzione asseverata e *apostille*).

È dunque incontrovertibile che, sulla base della disciplina previgente, ai sensi dell'art. 1 L. 91/1992, egli avrebbe acquisito *iure sanguinis*, fin dalla nascita, la cittadinanza italiana, essendo stata la madre dichiarata cittadina italiana con sentenza passata in giudicato.

**5.3.** D'altro canto, non è controvertibile che, a fronte del portato letterale della legge, la normativa applicabile al caso di specie sia quella successiva all'entrata in vigore del D.L. 36/2025, conv. con modificazioni in L. 74/2025, che ha introdotto l'art. 3 *bis* alla legge n. 91/1992, non potendosi dunque, nel caso di specie, fare ricorso all'applicazione della normativa previgente, come pure richiesto, in via principale, dai ricorrenti.

**5.4.** L'art. 3 *bis* citato (*Disposizioni transitorie in materia di acquisto della cittadinanza per nascita*) recita infatti come segue:

*1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:*

*a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;*

*a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;*

*b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;*

*c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;*

*d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.*

Per espressa scelta del legislatore, dunque, la norma, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, è applicabile anche a chi sia nato all'estero prima della sua data di entrata in vigore, come è nel caso di specie.

5.5. Stante la chiarezza lessicale della norma, essa non appare altrimenti interpretabile, anche in senso conforme alla Costituzione.

5.6. Ai sensi della nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. 36/2025, dovrebbe ritenersi che il minore non abbia mai acquisito la cittadinanza italiana, non rientrando nelle clausole derogatorie previste dalla legge, atteso che: non risulta proposta domanda in via amministrativa o giudiziale prima delle ore 23,59 del 27.03.2025; non risulta che gli

ascendenti del minore abbiano soggiornato in Italia per due anni prima della nascita del figlio; gli ascendenti del minore non avevano esclusivamente la cittadinanza italiana.

## **6. Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti**

**6.1.** La questione non appare manifestamente infondata, quantomeno in merito ai profili rilevati dai ricorrenti meglio evidenziati nel prosieguo.

Il Collegio ritiene infatti che vi sia fondato motivo di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 3 *bis* L. 91/1992, introdotto dagli artt. 1 c. 1, 1 *bis* e 1 *ter* del decreto-legge n. 36/2025, conv. con modificazioni dalla L. 74/2025, nella parte in cui limita retroattivamente la disciplina dell'acquisto automatico della cittadinanza *iure sanguinis* anche per coloro che erano nati al momento dell'entrata in vigore della norma, dettando, peraltro sempre retroattivamente, una speciale disciplina per l'acquisto della cittadinanza del minore straniero o apolide, mediante dichiarazione di volontà espressa dal genitore o tutore.

A ben vedere, la norma comporta una limitazione del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, introducendo una normativa speciale in deroga agli ordinari criteri in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, anche per i soggetti nati prima dell'entrata in vigore della stessa e che dunque avevano già acquisito, automaticamente e fin dalla nascita, la cittadinanza italiana.

**6.2.** Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 25318 del 2022), che ha ripercorso i principi fondamentali posti dalla legge n. 91/1992 per l'accertamento del diritto alla cittadinanza italiana, ribadendo come la cittadinanza sia una qualità attribuita dalla legge e che indica l'appartenenza di un soggetto a uno stato, a cui corrisponde un patrimonio di diritti e doveri.

La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente che: *“l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal codice civile del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla legge n.*

555 del 1912 e poi dalla attuale legge n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e 7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912. Il quadro è mutato con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi [...] Può osservarsi che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche - per la contraddizione che non consente - una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. E' un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Non può non sottolinearsi come della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907. [...] La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cassazione Sezioni unite n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento

*interruttivo della linea di trasmissione*” (in termini Cass. SU sent. n. 25318 del 2022, conf. Cass. SU 4466/2009, ricognitiva dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983).

**6.3.** In forza di tale consolidata ricostruzione ermeneutica, in applicazione del c.d. “*diritto vivente*”, deve ritenersi che - quantomeno nel regime previgente al decreto-legge n. 36/2025 - i soggetti nati all'estero che potevano dimostrare la propria discendenza ininterrotta da un cittadino italiano fossero per ciò solo cittadini italiani, essendo la qualità di cittadino italiano una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità (così Cass. SU n. 4466/2009 cit.).

La circostanza che costoro avessero, o meno, agito in giudizio per il riconoscimento formale del loro *status* di cittadini costituiva invero una semplice circostanza di fatto, irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto giuridico “*a formazione progressiva*”, ma di un diritto soggettivo perfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il mancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa venire meno l'esistenza del diritto (arg. da Cass. SU 29459/2019, intervenuta sul diverso tema dell'applicabilità retroattiva delle norme restrittive in materia di protezione umanitaria introdotte dalla novella del 2020).

**6.4.** Una interpretazione contraria, d'altronde, contrasterebbe con l'impostazione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza consolidata, oltre che con la natura dichiarativa, e non certo costitutiva, pacificamente riconosciuta alle sentenze di accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* (diversamente rispetto a quanto possa dirsi nelle diverse ipotesi di acquisto della cittadinanza per c.d. “*naturalizzazione*”), che si limitano ad accertare o dichiarare uno *status* già acquisito sin dalla nascita.

**6.5.** Alla luce di ciò, sono chiari i dubbi di legittimità costituzionale della norma oggetto di controversia, che introduce una ipotesi di ablazione di uno *status* di cittadino già acquisito dal soggetto nato all'estero da madre italiana.

Infatti, nonostante nella Relazione di accompagnamento al disegno di conversione in legge del D.L. n. 36/2025 il legislatore abbia precisato che la disposizione di cui al nuovo articolo 3 *bis* L. 91/1992 (articolo aggiunto dall'art. 1, co. 1, del decreto-legge n. 36/2025), “*trova*

*collocazione dopo l'articolo 3 della legge, in quanto non si tratta di un caso di perdita della cittadinanza italiana ulteriore rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, ma di una preclusione, operante ex tunc, all'acquisto automatico della cittadinanza",* inverando, dunque, *"un'ipotesi di mancato acquisto ex tunc della cittadinanza e non di perdita della stessa"* (cfr. pag. 24-25), il Collegio ritiene evidente che la norma sancisca il mancato acquisto originario di uno *status* che tuttavia, di fatto, era già stato acquisito al momento della nascita.

Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica *ex tunc* della cittadinanza, o meglio una sorta di revoca implicita della cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata in vigore del decreto in parola, avevano già acquisito, grazie alla nascita da cittadino italiano, la titolarità sostanziale dello *status civitatis*, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento della titolarità del diritto, tramite una dichiarazione di volontà espressa.

6.6. Ciò posto, la norma appare in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 22, 24, 56 e 58 Cost., oltre che con gli artt. 72, 77 e 117 c. 1 della Costituzione.

## **7. Ragioni di contrasto con l'art. 22 Cost.**

7.1. In primo luogo, la norma appare, macroscopicamente, in contrasto con l'art. 22 Cost., in forza del quale *"Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome"*.

7.2. L'interpretazione sistematica della norma costituzionale induce, infatti, a escludere che il diritto di ciascun cittadino al mantenimento del proprio *status civitatis* possa essere sacrificato per motivi connessi agli interessi pubblici della comunità.

In merito, il Collegio osserva che l'art. 22 Cost. non possa essere interpretato nel solo senso di vietare la privazione della cittadinanza come strumento di repressione del dissenso, ma anche nel senso di attribuire rilievo a ogni motivo riconducibile a interessi *"politici"* in senso lato, dunque sia quelli delle forze politiche al potere in un dato momento storico, sia quelli assunti come propri dell'intera comunità nazionale.

Diversamente, si finirebbe per svuotare la disposizione di senso, riducendola a una mera ripetizione di altri precetti costituzionali, dal momento che il divieto di privare taluno della cittadinanza in ragione delle idee che professa potrebbe già desumersi dal principio democratico, da quello di eguaglianza e di non discriminazione.

Peraltro, la stessa collocazione della norma tra le garanzie dei rapporti civili, anziché in quella relativa agli "*elementi costitutivi*" dello Stato, sottolineando il nesso tra cittadinanza e tutela delle libertà costituzionali, sembrerebbe escludere che questi aspetti essenziali della personalità possano essere sacrificati sulla base dell'esclusiva considerazione di interessi pubblici assunti come preminenti.

**7.3.** In violazione di tale precetto, la norma in esame priva della cittadinanza italiana i cittadini italiani *iure sanguinis*, nati prima dell'entrata in vigore del decreto in parola, per asseriti interessi pubblici ritenuti preminenti, quali sarebbero, nel caso di specie, la regolamentazione dei flussi delle domande di accertamento della cittadinanza italiana, *iure sanguinis*, da discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero.

**7.4.** Orbene, se l'acquisto di una determinata cittadinanza non può considerarsi un diritto in sé, stante l'ampio margine di discrezionalità riservato al Legislatore nel decidere quali siano gli individui che formano il proprio popolo e a quali condizioni la cittadinanza possa attribuirsi, una simile ampia discrezionalità non può riconoscersi per il caso in cui lo *status* di cittadino sia già stato acquisito, configurando un vero e proprio diritto fondamentale dell'individuo, che costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo (cfr. in questi termini Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 4466 del 2006; nonché, più di recente, Cass. civ., Sez. Unite, sent. nn. 25317 e 25318 del 2022).

## **8. Ragioni di contrasto con l'art. 3 Cost.**

**8.1.** Sotto tale profilo, la norma rimessa all'attenzione della Corte appare, inoltre, idonea a violare altresì l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo.

**8.2.** In primo luogo, l'art. 3 Cost. sottende un canone di coerenza, quale forma di certezza del diritto, e fonda il principio di affidamento nella legge, quale limite alla modifica da parte del legislatore dei rapporti di durata.

**8.3.** Va premesso che, nel nostro ordinamento, pur nella vigenza del principio di irretroattività della legge ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, la legge civile retroattiva non può ritenersi di per sé illegittima, purché vengano rispettati puntuali limiti individuati dal dettato e dalla giurisprudenza costituzionale.

Sul punto, anche la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto che il valore del legittimo affidamento, che trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, *“anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti”*, precisando come ciò possa avvenire, tuttavia, a condizione *“che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto”* (ex multis, sentenze n. 54 del 2019, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n. 31 del 2011).

L'efficacia retroattiva della legge trova, dunque, un limite nel *“principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico”*, il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (cfr. sent. n. 69/del 2014, che richiama sentenze n.170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte).

**8.4.** Orbene, ritiene il Collegio che la scelta di agire retroattivamente sul riconoscimento dello *status civitatis*, proprio alla luce di quanto sopra, abbia leso il legittimo affidamento, confortato da consolidata giurisprudenza, di quanti, nati prima dell'entrata in vigore della normativa in oggetto, avessero già acquisito alla nascita la cittadinanza italiana, ancorché non ne avessero (ancora) chiesto il riconoscimento formale.

Costoro, infatti, alla data del 27.03.2025, erano già da considerarsi cittadini italiani a tutti gli effetti poiché, anche se non avevano esercitato i diritti derivanti dallo *status*, ne possedevano la titolarità sostanziale e confidavano nella possibilità di ottenere il riconoscimento anche di quella formale.

Tale legittimo affidamento è stato frustrato nel momento in cui il Legislatore ha modificato retroattivamente il regime delineato dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 91 del 1992.

**8.5.** In secondo luogo, la disciplina contestata sembra porsi in violazione del principio di uguaglianza sostanziale, che trova anch'esso copertura costituzionale nell'art. 3 Cost.

L'art. 3 *bis* al c. 1 lett. a), a bis) e b) L. 91/1992 tratta, infatti, in modo difforme soggetti che si trovano nelle medesime condizioni di fatto, ossia soggetti con cittadinanza straniera nati da genitori (o ascendenti) cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del D.L. 34/2025, sottoponendo il riconoscimento della cittadinanza a condizioni arbitrarie e non dipendenti dalle volontà del soggetto, tra cui, in particolare, la data di presentazione della documentazione per l'ottenimento della cittadinanza all'ufficio consolare o al sindaco competenti o la data della presentazione della domanda giudiziale per l'accertamento dell'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*.

**8.6.** Non può certo ignorarsi come, indipendentemente dalla volontà degli interessati, la concreta possibilità di presentare, agli uffici consolari, al sindaco ovvero all'autorità giudiziaria, la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* non è certa nei tempi, dipendendo anche da fattori burocratici e procedurali, prodromici alla presentazione della domanda, del tutto estranei alla sfera di controllo del cittadino.

In questa prospettiva, la differenza di trattamento tra coloro che hanno presentato una domanda giudiziale ovvero una domanda agli uffici consolari o al sindaco competenti prima del 28.03.2025 e coloro che l'hanno presentata dopo, appare del tutto arbitraria.

**9. Ragioni di contrasto con l'art. 2 Cost.**

**9.1.** Il Collegio ritiene che la norma in oggetto presenti, nella sua applicabilità retroattiva ai soggetti nati prima della sua entrata in vigore, anche profili di violazione dell'art. 2 Cost., incidendo in modo arbitrario e irragionevole su un diritto inviolabile dell'uomo.

**9.2.** Come già evidenziato, infatti, il diritto alla cittadinanza *iure sanguinis*, fondato sulla discendenza da un cittadino italiano, non nasce da una concessione dello Stato, ma esiste già in capo alla persona, qualificandosi come diritto originario, naturale e imprescrittibile.

Diversamente, l'art. 3 *bis* L. 91/1992 considera tale diritto, anche per coloro che lo abbiano già acquisito, essendo nati prima dell'entrata in vigore dell'attuale disciplina, come un beneficio da ottenere previa domanda, entro una scadenza data, trasformando un diritto riconosciuto in un beneficio da domandare.

## **10. Ragioni di contrasto con l'art. 24 Cost.**

**10.1.** Le norme contestate, allo stesso tempo, violano l'art. 24 Cost., nella misura in cui ostacolano e limitano irragionevolmente, anche dal punto di vista temporale, per un soggetto che abbia già acquisito *ab origine* la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, l'accesso alla tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla cittadinanza.

L'art. 3 *bis* L. 91/1992, infatti, non introduce neppure norme di diritto intertemporale, omettendo di individuare un termine ragionevole, successivo all'entrata in vigore della norma, per consentire a coloro che ne abbiano interesse di adoperarsi presso le autorità amministrative o giudiziarie competenti al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza acquisita *iure sanguinis*.

## **11. Ragioni di contrasto con gli artt. 1 c. 2, 57 e 58 Cost.**

**12.** Ancora, l'art. 3 *bis* L. 91/1992, introdotto dall'art. 1 D.L. 36/2025, conv. con modificazioni dalla L. 74/2024, intervenendo a escludere o limitare retroattivamente il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri che l'abbiano già acquisita *iure sanguinis*, si pone in contrasto anche con l'art. 1, c. 2, Cost. che riconosce la sovranità popolare e con gli artt. 56 e 58 Cost., che sanciscono il diritto di voto riservato ai cittadini.

La cittadinanza italiana, infatti, rappresenta il presupposto indefettibile dell'esercizio dei diritti politici attivi e passivi, in particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (artt. 56 e 58 Cost.), nonché per i referendum *ex art. 75 Cost.*

### **13. Ragioni di contrasto con gli artt. 72 e 77 Cost.**

**13.1.** Da ultimo, profili di dubbia conformità al dettato costituzionale sono rappresentati dall'impiego, per l'introduzione della normativa in parola, dello strumento della decretazione d'urgenza.

**13.2.** Ritieni, infatti, il Collegio che la materia della cittadinanza debba intendersi coperta da riserva di legge formale, o meglio, sul piano procedimentale, da riserva di assemblea, ai sensi dell'art. 72 c. 4 Cost., potendo dunque essere disciplinata soltanto dalla legge ordinaria adottata dal Parlamento e non dagli altri atti aventi forza di legge (quali i decreti-legge).

**13.3.** L'art. 72 c. 4 Cost., infatti, individua alcune materie o fattispecie la cui regolamentazione per via legislativa deve necessariamente seguire *“la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera”*.

La *ratio* della previsione di una riserva di legge di assemblea si rinviene nell'opportunità di far discutere determinati disegni di legge di importanza politica e istituzionale in una sede che, per sua natura, implichi garanzie di pubblicità delle sedute e di presenza integrale degli schieramenti politici che non possono essere assicurate in altre sedi.

Orbene, se il detto legame tra riserva di legge formale e riserva di assemblea venisse negato, avrebbe poco senso imporre un esame e un'approvazione da parte dell'assemblea, posto che questi potrebbero essere agevolmente aggirati attraverso un mutamento del tipo di atto legislativo, idoneo a eludere finanche l'intervento diretto parlamentare.

**13.4.** Fatta tale premessa, occorre evidenziare che tra le materie coperte da riserva di assemblea ai sensi dell'art. 72 c. 4, Cost. si rinvergono *“la materia costituzionale”* e la *“materia elettorale”*.

Ebbene, entrambe le materie vengono interpretate estensivamente, così da ricomprendere, rispettivamente, ogni disegno di legge di particolare importanza che riguardi l'assetto istituzionale, nonché ogni aspetto della disciplina relativa alla funzione elettorale, ivi comprese le condizioni per l'attribuzione della capacità elettorale attiva e passiva.

**13.5.** Sulla base di ciò, può ben ritenersi che la materia attinente allo *status civitatis* appaia coperta da riserva di assemblea (e, quindi, anche da riserva di legge formale), trattandosi di materia suscettibile di rientrare tanto nell'alveo della materia costituzionale quanto, in senso più ampio, di quella elettorale.

La scelta circa i soggetti che compongono il popolo di uno Stato incide, infatti, direttamente su un elemento costitutivo dello Stato medesimo e sulla conformazione del rapporto di rappresentanza politica.

E' dunque evidente l'incidenza della normativa in oggetto, che verte su una materia che concorre a qualificare la forma di Stato in senso democratico e che incide direttamente sulla composizione del corpo elettorale e sulla definizione del rapporto di rappresentanza politica, dal momento che la cittadinanza definisce l'appartenenza e la partecipazione alla vita politica e sociale della comunità.

La cittadinanza italiana, infatti, come già evidenziato, non costituisce soltanto uno *status* giuridico individuale, ma rappresenta il presupposto indefettibile dell'esercizio dei diritti politici attivi e passivi, in particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (artt. 56 e 58 Cost.), nonché per i referendum *ex art. 75 Cost.*

Conseguentemente, qualsiasi intervento normativo che modifichi le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*, restringendone retroattivamente i criteri o escludendo soggetti precedentemente legittimati, comporta una modifica implicita del corpo elettorale, ovvero della base soggettiva su cui si fonda la sovranità democratica, che richiede il ricorso alla procedura "*normale*" di produzione legislativa, *ex art. 72 Cost.*

13.6. In ogni caso, anche ove si ritenesse la materia esclusa da quelle sottoposte a riserva di legge e di assemblea, appare arduo riconoscere, nel caso di specie, i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. che consentano al Governo di provvedere tramite decreto-legge.

13.7. Sul punto il Collegio osserva, infatti, come intento dichiarato dal Governo nel preambolo del D.L. 36/2025 sia quello di arginare *“la crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà”*, dal momento che l’*“assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli altri Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen”*.

Il Governo ha dunque ritenuto sussistenti profili di straordinaria necessità e urgenza *“per evitare, nelle more dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari”*.

13.8. Orbene, la questione del sovraccarico di Tribunali e Consolati di istanze per il riconoscimento della cittadinanza da parte degli italiani all'estero, anche ove privi di reali legami con la Repubblica Italiana, è ampiamente nota e annosa.

Ciò fa emergere seri dubbi sull'esistenza dei reali presupposti che giustificano il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, pur non volendosi negare la necessità di un intervento legislativo organizzato e armonico sul punto, ribadita finanche dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. in motivazione sent. n. 142/2025), che tuttavia deve coinvolgere, stante la portata e l'impatto della materia, le due camere del Parlamento.

Il Collegio ritiene, infatti, che difetti ogni reale presupposto di straordinarietà, imprevedibilità o emergenza che possa giustificare un intervento legislativo tramite lo strumento del decreto-legge, che peraltro ha introdotto una disciplina retroattiva e peggiorativa per coloro che hanno già acquistato, *iure sanguinis*, la cittadinanza italiana per nascita.

#### **14. Ragioni di contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost.**

15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, le norme in parola si pongono, da ultimo, in contrasto anche con l'art. 117 c. 1 Cost., in relazione agli obblighi internazionali e al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU, e dall'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

#### **16. Conclusioni**

16.1. Tutto ciò premesso, la normativa ordinaria introdotta con D.L. n. 36/2025, conv. con modificazioni dalla L. 74/2025, che ha introdotto l'art. 3 *bis* della L. 91/1992 appare costituzionalmente illegittima, nella parte in cui fa retroagire gli effetti limitativi dello *status* di cittadino a un momento anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, limitando alle successive lettere da a) a b) dell'art. 3 *bis* citato il diritto all'accertamento della cittadinanza italiana "*per nascita*" al rispetto di determinate condizioni introdotte *ex novo*, per tutte le ragioni esposte e alla luce dei parametri costituzionali richiamati.

La scelta legislativa introdotta dall'art. 3 *bis* legge n. 91/1992 appare infatti, come ampiamente esposto, assimilabile a una revoca *ex tunc* di un diritto acquisito da parte di soggetti da considerarsi cittadini italiani dalla nascita, senza che neppure sia stato introdotto un ragionevole termine, decorrente dall'entrata in vigore della norma, per la presentazione di una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, dal cui inutile spirare far derivare la perdita dello *status*.

16.2. Peraltro, come già evidenziato nell'ordinanza n. 167/2025 del Tribunale di Torino Pubblicata su G.U. 17/09/2025 n. 38, con cui le medesime norme sono state impugnate con riferimento a parametri costituzionali parzialmente identici a quelli invocati nella presente ordinanza, la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 3 *bis* legge n. 91/1992 nei

termini sopra prospettati consentirebbe di conservare l'effetto utile della riforma legislativa, volta a dare concreta attuazione al principio internazionale del “*legame effettivo*”, di recente ribadito finanche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 29 aprile 2025, causa C-181/23), eliminando al contempo le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione retroattiva (a tutte le persone già nate) della nuova normativa.

Eliminati all'art. 3 *bis* L. 91/1992 i periodi che espressamente ne prevedono l'applicazione retroattiva, resterebbe possibile, infatti, un'unica interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa in materi di cittadinanza: quella dell'applicabilità dell'articolo citato soltanto alle persone nate successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, valendo per gli altri la regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, alla stregua della quale “*la legge non dispone che per l'avvenire*”.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della Legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e l'art. 23 della Legge n. 87 del 1° marzo 1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 *bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*), introdotto dall'art. 1 c. 1, 1 *bis* e 1 *ter* del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (*Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica a “*chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo*” ed alle condizioni previste alle lettere a), a *bis*) e b), in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, 77 e 117 Cost. della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 14 CEDU ed all'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici:

**dispone** la sospensione del presente procedimento;

**ordina** l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

**ordina** che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e alla Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025.

**IL PRESIDENTE**

